

La violenza di genere: le leggi.

Avv. Ida Giuffrida

Violenza di genere: definizione

Ogni manifestazione di violenza che si esplica nei confronti della donna in quanto tale.

Le forme della violenza di genere sono:

- Femminicidio
- Violenza economica
- Violenza psicologica
- Violenza sessuale
- Violenza sul posto di lavoro
- Violenza domestica
- Violenza assistita

Definizioni: Femminicidio

Uccisione di una donna o di una ragazza all'esito di una qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulla stessa in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetrarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte.

Definizioni: Violenza economica

Consiste nel porre la donna in una condizione di dipendenza economica. La si induce a lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia o a non cercare una propria autonomia in modo da tenerla legata a sé. La donna non ha la possibilità di gestire le entrate familiari, anche quando contribuisce con il proprio lavoro, professionale o casalingo, così da privarla di ogni autonomia decisionale all'interno del nucleo familiare.

Definizioni: Violenza psicologica e violenza sessuale

V. psicologica: la denigrazione, la svalutazione, l'ingiuria, l'offesa, la minaccia se diventano comportamenti quotidiani e modalità ordinarie di rapportarsi alla donna costituiscono una grave forma di violenza dalla quale con molta fatica si riesce a tirarla fuori.

V. sessuale: lo stupro è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti e-o rapporti sessuali contro la propria volontà.

Definizioni: Violenza sul posto di lavoro

Le molestie, il mobbing, l'isolamento sono le manifestazioni più frequenti nell'ambito lavorativo per la donna ma ci possono essere anche episodi di violenza e-o aggressione verbale e fisica da parte dell'utente nei confronti del lavoratore.

Definizioni: Violenza domestica e violenza assistita

V. domestica: nel caso in cui il violento sia il coniuge, il compagno, il convivente, il padre dei propri figli si parla di violenza domestica. E' un tipo di violenza purtroppo assai frequente che consumandosi nell'ambito familiare ed entro le mura domestiche incontra difficoltà notevoli sin dai primi passi da intraprendere, quali la denuncia.

V. assistita: si intende ogni forma di maltrattamento e/o atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica fatta subire su un minore su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori.

Cosa fare

- Indirizzare la donna ad un centro antiviolenza perché, attraverso la consulenza psicologica e legale, prenda coscienza fino in fondo di ciò che sta vivendo e facendo vivere ai figli.
- Verificare se la situazione richiede l'immediato allontanamento della donna e della prole in struttura protetta o se invece sia meglio richiedere l'allontanamento del violento dalla casa familiare
- In ogni caso procedere con domanda per gratuito patrocinio (se ci sono i presupposti) , accoglienza in struttura protetta con contestuale denuncia e segnalazioni al servizio sociale competente e al tribunale per i minorenni
- Attivare immediatamente le azioni giudiziarie a tutela della donna e della prole

Gratuito Patrocinio, Struttura Protetta, Servizio Sociale

Gratuito Patrocinio: occorre preliminarmente verificare se ci siano i presupposti per procedere con la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, in modo che riceva assistenza legale gratuita per le azioni che bisogna intraprendere (separazione legale, affidamento minori, denuncia penale, etc.).

Struttura protetta: nei casi in cui la donna sia stata costretta a fuggire anche con i figli dalla casa familiare occorre trovarle accoglienza in struttura protetta.

Servizio Sociale: interessare il servizio sociale competente territorialmente per iniziare a creare una rete di sostegno alla donna vittima di violenza.

La convenzione di Istanbul 1/2

- Si prefigge di combattere ogni forma di violenza nei confronti della donna e reputa che raggiungere l'uguaglianza di genere (de iure e de facto) costituisca il primo passo per prevenire e sconfiggere il fenomeno della violenza di genere.
- Considera gravi violazioni dei diritti umani ogni tipo di violenza nei confronti della stessa sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Il fenomeno riguarda sia la vita privata che quella pubblica: la donna sostanzialmente è oggetto di violenza in ogni ambito: familiare, sociale, lavorativo.

La convenzione di Istanbul 2/2

- Occorre quindi proteggere la donna eliminando ogni discriminazione per promuovere una concreta parità dei sessi e creare misure adeguate di protezione per le vittime.
- Occorre altresì promuovere una cooperazione internazionale per combattere il fenomeno della violenza e sostenere in ogni modo le organizzazioni preposte ad applicare le norme per la migliore tutela della vittima della violenza.
- Si rivolge a tutte le forme di violenza contro le donne in quanto tali in base al presupposto che è diritto di ogni individuo vivere libero dalla violenza sia nella vita pubblica che in quella privata.

Gli interventi previsti dalla Convenzione 1/2

- Eliminare ogni forma di discriminazione introducendo il principio di parità tra i sessi e garantendo una effettiva ed efficace applicazione
- Abrogare tutte le norme e le leggi che discriminano le donne
- Creare organismi di coordinamento e campagne di sensibilizzazione e di informazione
- Avviare un'attività di educazione nelle scuole per cambiare la mentalità che vede la donna subordinata all'uomo e realizzare una efficace parità tra i sessi con l'eliminazione di ogni forma di violenza
- Creare figure professionali specifiche per dare aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza

Gli interventi previsti dalla Convenzione 2/2

- Creare programmi di intervento preventivo e di successivo trattamento
- Informare adeguatamente su tutte le misure da porre in essere per contrastare il fenomeno della violenza
- Creare servizi di supporto specializzati
- Creare case rifugio per le vittime e linee telefoniche di sostegno e centri di primo soccorso
- Proteggere i bambini testimoni di violenza
- Attivare procedure civili tese a far ottenere il risarcimento del danno alla vittima di violenza, da azionare sia nei confronti del colpevole sia nei confronti degli enti e strutture preposte che non hanno adottato misure di prevenzione e protezione

Legge di ratifica della Convenzione di Istanbul del 27 GIUGNO 2013 N. 77 e Legge del 15 ottobre 2013 n. 119

La normativa tende sostanzialmente a rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti della repressione, soprattutto penale, riguardante alcuni significativi fenomeni quali i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e gli atti persecutori (stalking).

Casi specifici in cui sono previste pene più severe (reputati di particolare rilievo)

- quando il delitto di maltrattamenti in famiglia avviene alla presenza di minori;
- quando la vittima di un delitto di violenza sessuale si trovi in stato di gravidanza;
- quando un comportamento di reato viene consumato ai danni del coniuge, anche se separato, o ex coniuge o partner.

Norme di maggior tutela introdotte per il delitto di maltrattamenti 1/2

- è prevista una maggiore e continua informazione alle parti offese in merito allo svolgimento dei procedimenti penali azionati;
- le ipotesi di arresto in flagranza sono estese ai delitti di maltrattamenti in famiglia (contro famigliari o conviventi);
- è prevista la possibilità di acquisire testimonianze in “modalità protetta” nei casi in cui non solo la vittima sia minorenni ma anche nell’ipotesi in cui sia maggiorenne ma particolarmente vulnerabile;

Norme di maggior tutela introdotte per il delitto di maltrattamenti 2/2

- Se vi sono gravi indizi di colpevolezza di violenza sulla persona o minacce gravi e anche un serio pericolo di reiterazione di tali condotte in danno della o delle persone offese il Pubblico Ministero può chiedere l'adozione di misure urgenti quali l'allontanamento del violento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa
- in deroga ai limiti di reddito per i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili, la vittima è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito
- è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione – umanitari, alle vittime straniere di violenza domestica